

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22153 Anno 2020

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA

Data pubblicazione: 14/10/2020

ORDINANZA

sul ricorso 16611-2019 proposto da:

NWOKEJI EPHRIM, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO SASSI;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;

- *intimato* -

avverso l'ordinanza 734/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 23/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4797
20

FATTI DI CAUSA

1. Nwokeji Ephrim, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, impugnò davanti al tribunale di Campobasso il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno - Sezione di Campobasso aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale e/o umanitaria.

1.1. Il Tribunale di Campobasso rigettò il suo ricorso, giudicandolo manifestamente infondato, e contestualmente revocò l'ammissione del medesimo ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

1.2. Con ordinanza del 23.3.2019, il medesimo tribunale rigettò l'opposizione proposta, ex art.170 DPR 115/2002, avverso il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, adottato dal medesimo Tribunale, ritenendo che la manifesta infondatezza del ricorso comportasse la revoca automatica del beneficio, sulla base dell'interpretazione dell'art.35 bis, comma 17 del D. L.vo 25/2008.

2. Nwokeji Ephrim ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

2.1. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, deducendo la nullità dell'ordinanza per omessa, apparente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art.360, comma 1, n.4 e 5 c.p.c., si censura l'automatismo tra il rigetto della domanda di protezione internazionale e la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l'omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. e l'omessa pronuncia sulla domanda di opposizione alla revoca del gratuito patrocinio; il ricorrente assume che, per la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, il Tribunale

avrebbe dovuto aver riguardo all'insussistenza dei requisiti patrimoniali previsti dalla legge o al comportamento del beneficiario, per aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione degli artt.24 e 111 Cost, degli artt. 6, comma 17 del DL 13/2017, degli artt. 74, comma 2 ed all'art. 82 del DPR 115/2002, anche con riferimento all'irretroattività del D.L. 113/2018, per avere il tribunale erroneamente interpretato la normativa in tema di protezione internazionale nel senso che l'integrale rigetto del ricorso equivalga alla manifesta infondatezza, cui consegue automaticamente la revoca. Tale interpretazione svuoterebbe di tutela il diritto d'asilo, avente rango costituzionale, in quanto impedirebbe l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa per il rischio del difensore di non ottenere alcun compenso ove la domanda di protezione venisse rigettata. Il ricorrente sollecita, pertanto, un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in tema di gratuito patrocinio, ancorando le ipotesi di revoca del beneficio al dolo ed alla colpa grave.

4. Con il quarto motivo, deducendo la nullità dell'ordinanza di revoca per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché per omessa pronuncia, ai sensi dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.4 e 5 c.p.c., si denuncia l'errore in cui il tribunale sarebbe incorso giudicando manifestamente infondata la domanda del ricorrente, ancorchè tale valutazione di infondatezza manifesta della sua richiesta di protezione internazionale e/o umanitaria non fosse stata operata dalla Commissione territoriale alla stregua del dovere di cooperazione istruttoria, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, in relazione alla situazione del Paese d'origine, come risultante dalle fonti internazionali aggiornate.

5. I motivi, che per la loro connessione, meritano una trattazione congiunta, sono fondati.

5.1. Come recentemente affermato da questa Corte, il rigetto della domanda di protezione internazionale non implica automaticamente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la quale postula l'accertamento del presupposto della colpa grave nella proposizione dell'azione,

valutazione diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda (Cassazione civile sez. VI, 10/04/2020)

5.2. Nella citata pronuncia, questa Corte richiama la motivazione dell'ordinanza di questa Sezione n. 20270/17, pronunciata in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio (ma risalente ad epoca anteriore all'entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017).

5.3. In detta ordinanza, dopo la sottolineatura della "distinzione fra la decisione sul merito della vicenda - il cui esame è effettivamente precluso al giudice dell'opposizione - e l'accertamento della sussistenza del presupposto per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che in sé non comporta alcuna statuizione nel merito, ma impone di verificare se vi fosse la colpa grave che giustifica la revoca" (pag. 4, ultimo capoverso), si evidenzia come l'assunto secondo cui l'opposizione TUSG ex art. 170 alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottata per la manifesta infondatezza della domanda, dovrebbe giudicarsi inammissibile perché al giudice del patrocinio sarebbe preclusa qualunque possibilità di cognizione circa il merito della decisione. L'ordinanza conclude, quindi, che il giudice del patrocinio ha l'onere di "verificare la fondatezza del decreto di revoca ai soli fini della colpa grave e non in relazione al merito dell'azione giudiziaria proposta. Il rifiuto di esperire il controllo sollecitatogli con il ricorso finisce con il sovrapporre la problematica relativa al gratuito patrocinio con quella relativa alla domanda di protezione internazionale" (pag. 5, terzo capoverso).

5.4. Tali principi, a cui il Collegio intende dare conferma e seguito, non possono ritenersi messi in dubbio dall'ordinanza di questa Sezione n. 29144/17, che il tribunale di Campobasso richiama senza, tuttavia, metterne esattamente a fuoco la portata.

5.5. Detta pronuncia, infatti, afferma - valorizzando l'autorità attribuita alla sentenza di primo grado dall'art. 337 c.p.c. - che la revoca dell'ammissione al beneficio per la temerarietà della lite può essere disposta indipendentemente dal passaggio in giudicato della decisione di merito che tale temerarietà abbia

accertato. Ma questa affermazione, sulla quale si poggia l'assunto del tribunale di Campobasso di essere "vincolato dalla decisione di merito" (pag. 2 dell'ordinanza impugnata), presuppone che il giudice del patrocinio condivida, all'esito di una propria autonoma valutazione, l'apprezzamento di temerarietà operato dal giudice della causa, come appunto era accaduto nel caso allora al giudizio della Corte (cfr. pag. 4, penultimo capoverso, di Cass. 29144/17: "In primo luogo giova rilevare che la valutazione della mala fede è stata effettuata dal giudice della cognizione ai fini dell'applicazione dell'art. 96 c.p.c., essendo invece frutto di un'autonoma valutazione quella compiuta in occasione del provvedimento di revoca"); ma proprio Cass. 29144/17 fa espressamente salva la possibilità che, ai fini della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice del patrocinio giudichi erroneo l'apprezzamento del giudice della causa in ordine alla manifesta infondatezza della pretesa della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (vedi pag. 5, ultimo capoverso: "Deve quindi ritenersi che l'autorità della sentenza di primo grado, laddove il giudice deputato a provvedere sulla revoca e sulla successiva opposizione, non ravvisi la sua erroneità, giustifica l'adozione di un provvedimento che si fondi sull'accertamento dei fatti come operato nella stessa").

5.6.I suddetti principi non vengono in alcun modo incisi dalla disposizione dettata dal menzionato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 17, giacchè tale disposizione ha natura meramente processuale; essa, infatti, ha ad oggetto il contenuto della motivazione dei decreti di pagamento adottati a norma del TUSG, art. 82, in relazione al patrocinio prestato nei giudizi di impugnativa delle decisioni delle Commissioni territoriali. Si tratta, dunque, di una norma che è rivolta al giudice, gravandolo di uno specifico dovere motivazionale, che non riguarda la disciplina sostanziale del diritto soggettivo al gratuito patrocinio ed i presupposti per la revoca, i quali rimangono assoggettati ai principi generali previsti in materia di spese di giustizia.

5.7.L'ordinanza impugnata va quindi cassata, con rinvio al tribunale di Campobasso, in persona di altro magistrato, che si atterrà agli enunciati principi di diritto e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia, anche le spese del giudizio di cassazione innanzi al Tribunale di Campobasso, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, -2